

- di **approvare** lo stanziamento della somma di **Euro 1.290.000.00**, a valere sulle risorse residue disponibili al Cap. 784010 - U.P.B. 5.2.1 del Bilancio di previsione 2011 per le seguenti finalizzazioni di legge e i seguenti obiettivi operativi:
 - a) concorso al finanziamento delle spese di funzionamento sostenute dai Comuni per il funzionamento delle Case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni e della Casa di riposo dei profughi di Bari (ex art. 69 co. 3 della l.r. n. 19/2006), per le annualità 2010 e 2011 e in ogni caso fino alla concorrenza delle risorse assegnate euro 1.140.000,00
 - b) finanziamento regionale per la costituzione di un apposito fondo per l'istituzione della costituenda Fondazione PugliaSociale euro 150.000,00.
- di **dare atto** che con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione Sociosanitaria si provvederà entro il corrente esercizio finanziario ad effettuare l'impegno dell'intera somma oggetto del presente provvedimento;
- di **demandare** alla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ogni adempimento attuativo derivante dal presente provvedimento;
- di **disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2676

L.R. 10 luglio 2006, n. 19 - art. 3. Assegnazione straordinaria di risorse agli ambiti territoriali pugliesi per il concorso alle spese di interventi indifferibili per minori fuori famiglia.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Sociale,

confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

L'art. 20 del Regolamento regionale n.4/2007 disciplina le modalità di applicazione dei cosiddetti "interventi indifferibili", di cui all'art. 3 della L.R. n. 19/2006, iva inclusa la compartecipazione regionale per gli interventi disposti dai Comuni in ottemperanza alle ordinanze dei Tribunali per i minorenni, con specifico riferimento al ciclo di programmazione in corso all'atto di approvazione del medesimo Regolamento. Al comma 6 dell'art. 20, infatti, si prevede che il Piano Regionale delle Politiche Sociali possa "modificare i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, ivi inclusa la possibilità di gestire tali interventi a livello di Ambito territoriale, lasciando in capo ai Sindaci le responsabilità delle funzioni di autorità sanitaria e di pubblica sicurezza per gli interventi urgenti e indifferibili".

Premesso che:

- con deliberazione n. 1632 / 2007 la Giunta Regionale ha assegnato i fondi ai Comuni in materia di "interventi indifferibili" così come definiti dalla normativa regionale, utilizzando le quote dei Fondi Nazionali Politiche Sociali relativi agli anni 2001-2003, 2004 e 2005;
- con successiva deliberazione n. 1061/2008, la Giunta regionale ha assegnato le risorse del FNPS 2006 e 2007, per la quota spettante ai Comuni a titolo di compartecipazione ovvero di anticipazione per gli interventi indifferibili cui abbiano dovuto far fronte nel proprio territorio;
- il primo ciclo di programmazione sociale regionale e degli Ambiti territoriali, avviato con Del. G.R. n. 1104/2004 (primo Piano Regionale Politiche Sociali) deve intendersi concluso al 31.12.2009, a seguito della avvenuta approvazione del secondo Piano Regionale delle Politiche Sociali con D.G.R. 1875/2009;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009, viene stabilito, tra l'altro, che, a partire dall'applicazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009/2011, non è più prevista alcuna riserva regionale di fondi per gli interventi "indifferibili" a favore dei minori fuori famiglia, assegnando, invece, i medesimi fondi

- nel riparto generale delle risorse agli Ambiti territoriali che, pertanto, sono chiamati a programmare all'interno dei rispettivi Piani Sociali di Zona le risorse che intendono destinare al concorso alla spesa sostenuta da ciascun Comune per il pagamento delle rette di ricovero nelle comunità dei minori sottoposti a provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni;
- con la stessa deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009, viene confermato, invece, il cofinanziamento esclusivamente per gli interventi indifferibili in favore dei minori stranieri non accompagnati a partire dall'anno 2010, nei limiti di quanto annualmente riservato a valere sul FNPS assegnato alla Puglia con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - all'interno della D.G.R. 1875/2009 è stato disposto, inoltre, che le risorse ex L.285/1997 non utilizzate nel secondo triennio e riservate per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, per un importo complessivo di euro 8.899.168,87, confluissero nelle risorse complessive a disposizione della nuova programmazione, con vincolo di destinazione da parte dei Comuni per il finanziamento degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza, tra i quali entrano a pieno titolo gli interventi indifferibili per l'accoglienza dei minori fuori famiglia per effetto di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni;
 - con Del. G. R. n. 653 del 5 aprile 2011 la Giunta Regionale ha approvato il riparto e l'assegnazione di risorse ai Comuni per la compartecipazione alla spesa per gli interventi indifferibili in favore dei minori fuori famiglia, effettuati dai Comuni negli anni 2008 e 2009, per i quali si è reso necessario assicurare ugualmente il concorso regionale al finanziamento, in coerenza con i vincoli di destinazione già dichiarati nel Piano Regionale delle Politiche Sociali;
 - la citata Del. G. R. n. 653/2011 ha destinato l'importo complessivo di Euro 5.128.776,73 per le annualità 2008 e 2009 a valere su quota parte dei residui ex l. n. 285/1997 non utilizzati nel primo triennio e riservate per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, per una disponibilità residua totale, per i quali il Piano Regionale delle Politiche Sociali ha confermato il vincolo di destinazione in favore dei Comuni pugliesi e per interventi per l'infanzia e l'adolescenza;
 - la citata Del. G. R. n. 653/2011 ha disposto, inoltre, che le ulteriori risorse ex l. n. 285/1997 non utilizzate nel per precedente triennio, per un importo complessivo residuo di **Euro 4.222.332,03**, in ossequio a quanto previsto dal secondo Piano Regionale Politiche Sociali (Del G.R. n. 1875/2009), mantengano la medesima finalizzazione per interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza a beneficio dei Comuni pugliesi, associati in ambiti territoriali per l'attuazione dei Piani Sociali di Zona 2010-2012, e ha demandato a tal fine al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, nell'ambito delle competenze assegnate per l'attuazione del Piano, la predisposizione del riparto delle suddette risorse residue non utilizzate.
- Considerato che:
- il Comune di Bari ha più volte denunciato la forte concentrazione di casi di minori stranieri fuori famiglia individuati sul territorio comunale e, come tali, posti a carico dello stesso Comune per quanto riguarda la spesa per il pagamento delle rette nelle comunità educative in cui gli stessi minori vengono accolti su provvedimento del Tribunale per i Minorenni, ma anche la maggiore incidenza, rispetto agli altri Comuni pugliesi, dei casi di minori fuori famiglia in presenza di situazioni di maggiore fragilità dei nuclei familiari in alcune Circoscrizioni del territorio comunale;
 - con Deliberazione di Giunta regionale n. 2350 del 24 ottobre 2011 è stato approvato lo stanziamento di Euro 1.500.000,00 in favore del Comune di Bari a valere su quota parte dei residui ex l. n. 285/1997 non utilizzati nel primo triennio e riservate per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, per i quali il Piano Regionale delle Politiche Sociali (Del. G.R. n. 1875/2009) aveva già confermato il vincolo di destinazione in favore dei Comuni pugliesi e per interventi per l'infanzia e l'adolescenza, nelle more di completare il riparto delle ulteriori risorse residue, pari, quindi ad Euro 2.722.332,03, in favore degli altri 44 Ambiti territoriali pugliesi, come individuati ai sensi della l.r. n. 19/2006.
- Tanto premesso e considerato, si rende necessario disporre lo stanziamento dell'ulteriore somma residua di **Euro 2.722.332,03** a valere sui residui

passivi ex l. n. 285/1997 (Interventi per l'infanzia e l'adolescenza) non utilizzati nel triennio di attuazione 2001-2003, previo prelievo e reiscrizione così come illustrato nella successiva sezione "Adempimenti contabili".

Ai successivi provvedimenti di impegno provvederà il dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della l.n. 102/2009 secondo cui la spesa che discende dal presente provvedimento è compatibile, nel programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Con il medesimo provvedimento, la dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria provvederà al riparto della somma complessiva tra tutti i 44 Ambiti territoriali sociali pugliesi, ad esclusione appunto dell'Ambito territoriale di Bari che ha già ricevuto apposito stanziamento con analoga finalizzazione con la Del. G.R. n. 2350 del 24 ottobre 2011. I criteri di riparto della somma complessiva tra tutti gli ambiti territoriali sociali interessati sono i seguente:

- il 70% della somma da ripartire in base alla popolazione 0-17 anni residente in ciascun ambito territoriale, secondo il peso proporzionale rispetto alla popolazione 0-17 complessivamente residente in Puglia;
- il 30% della somma da ripartire in base alla incidenza del numero di minori stranieri non accompagnati per i quali si è reso necessario l'intervento nel territorio dell'Ambito rispetto al totale dei casi rilevati in Puglia, nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati di dettaglio (2010 ovvero, in assenza, 2009)..

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di **Euro 2.722.332,03** stanziata per "Contributi straordinari ai Comuni Pugliesi per Interventi indifferibili in favore di Minori".

Alla spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a Euro 2.722.332,03 si farà fronte:

- con pari risorse insussistenti nei confronti dei beneficiari originari (Comuni pugliesi), impegnate con deliberazione di Giunta regionale n. 1876 del 11/12/2001 sul Capitolo 786000/2001 e

dichiarate residui perenti connessi a risorse vincolate, giusta art. 95, commi 4 e 4-bis della legge regionale 28/2001;

- tramite prelievo in termini di competenza e cassa della somma di **Euro 2.722.332,03** dal Capitolo 1110046 "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione (artt. 93 e 95 L.R. 28/2001)" U.P.B. 10.4.1 del Bilancio corrente da riscrivere sull'originario Capitolo 786000 - U.P.B. 5.1.2 del Bilancio regionale corrente, da assegnare ai Comuni della Puglia quale quota regionale di cofinanziamento degli interventi indifferibili nei confronti di minori, nel rispetto delle originarie finalità.

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) ed f) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. di fare proprie le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di **approvare** l'assegnazione di un contributo straordinario di euro **2.722.332,03** ai 44 ambiti

territoriali pugliesi, fatta esclusione per il Comune di Bari, a titolo di compartecipazione per gli interventi indifferibili, ai sensi dei commi 4 e 8 dell'art.3 della L.R. n. 19/2006, così come esposto in premessa, e secondo quanto riportato nel dispositivo contabile del presente provvedimento;

3. di **approvare** quali criteri di riparto della suddetta somma tra gli Ambiti territoriali interessati l'incidenza della popolazione 0-17 residente in ciascun Ambito territoriale rispetto al totale della popolazione minorile e l'incidenza del numero di minori stranieri non accompagnati presi in carico in ciascun ambito territoriale;
4. di **autorizzare** la Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria a provvedere, con successivi atti, all'impegno, liquidazione e pagamento in favore degli Ambiti territoriali sociali pugliesi, applicando i suddetti criteri di riparto, nell'ambito dell'attività ordinaria di finanziamento dei Piani Sociali di Zona da parte della Regione;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2011, n. 2677

L.R. n. 14 del 6 luglio 2011 - Art. 10 "Interventi per alunni non vedenti". Assegnazione risorse del Bilancio 2011 e approvazione dei criteri di riparto e delle modalità attuative.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Integrazione Sociosanitaria, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la legge regionale 6 luglio 2011 n. 14 che, all'art. 10 riconosce uno specifico contributo all'Unione Italiana Ciechi e all'Istituto "Antonacci" per la realizzazione di interventi mirati all'integrazione scolastica per il diritto allo studio degli alunni non vedenti e ipovendenti, in collaborazione con i Comuni, le Province e le ASL;
- come riportato al comma 1 dell'art. 10 della l.r. n. 14/2006 "*Ai sensi dell'articolo 3 (Organizzazione) della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati), l'Unione italiana ciechi - Puglia e l'Istituto "Antonacci" di Lecce concorrono, insieme ai Comuni associati in Ambiti territoriali, alle ASL e alle Province, alla realizzazione degli interventi volti a garantire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità della vista, assicurando in particolare le seguenti attività, in applicazione di quanto previsto all'articolo 2 (Tipologia degli interventi) della l.r. 16/1987:*
 - a) *servizi per la realizzazione del tempo pieno e per l'accompagnamento e il trasporto;*
 - b) *dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione scolastica e per le attività collegate;*
 - c) *attribuzione di assegni di studio per limitare l'aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola media superiore e dell'università".*
- il comma 2 dell'art. 10 della l.r. n. 14/2011 precisa, inoltre, che "*Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, le strutture dell'Assessorato al Welfare richiedono annualmente, entro il 31 marzo, un piano di attività, che valutano e approvano entro il 30 giugno, al fine di provvedere all'attribuzione del finanziamento entro l'avvio del successivo anno scolastico. Al termine di ciascun anno scolastico, e comunque entro il 30 giugno, l'Unione Italiana Ciechi Puglia e l'Istituto "Antonacci" di Lecce presentano dettagliata relazione sulle attività svolte, con rendicontazione delle risorse spese e con l'elenco degli utenti destinatari finali delle attività svolte".*
- Per quanto attiene, infine, alla copertura finanziaria, il comma 3 dell'art. 10 dispone che "*Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituito nel*